

PARERE TECNICO – ACCESSIBILITÀ DELLE VETRATE PANORAMICHE AMOVIBILI (VEPA) AL C.D. "BONUS SICUREZZA"

Relativamente alla possibilità di portare in detrazione nell'ambito del c.d. "Bonus Sicurezza" (*art. 16 bis, comma 1, lett. f), del TUIR*) le spese sostenute per l'installazione di VEPA in qualità di intervento finalizzato alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, si riporta di seguito la posizione di UNICMI in merito.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n° 906-209/2022 della Direzione Provinciale di Trento prevede che l'installazione ex novo o sostituzione di vetrate panoramiche (c.d. "VEPA") possono rientrare tra i *"Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi."*, ossia nel c.d. "Bonus Sicurezza" previsto dall'*art. 16 bis, comma 1, lett. f), del TUIR*, a patto che le VEPA di nuova installazione siano costituite da vetri antisfondamento (*ndr: il prodotto vetrato deve essere testato e poi classificato in relazione alla norma UNI EN 356*). In questo modo, ai sensi del sopra-citato interpello, le VEPA assumono la finalità di prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Quanto appena illustrato rappresenta la posizione dell'Agenzia delle Entrate sul tema. Tuttavia, anche alla luce di confronti con le aziende leader sul mercato che commercializzano questi prodotti, UNICMI ritiene che non sia sufficiente un vetro testato e classificato secondo la norma UNI EN 356 per rendere la VEPA un prodotto che *possa prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi*.

Per essere tali, le VEPA dovrebbero essere equipaggiate anche da dispositivi antieffrazione di chiusura del sistema, che non ne consentano la facile rimozione, apertura o smontaggio dall'esterno. Tutto ciò al fine di ottemperare quanto si legge nella stessa guida dell'Agenzia delle Entrate "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" dell'Agenzia delle Entrate, lettera D a pag.8 (edizione ottobre 2022), dove per "atti illeciti" si intendono *"quelli perseguibili penalmente come, ad esempio, il furto, l'aggressione, il sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti"*.



Tuttavia, l'adozione di dispositivi anti-effrazione di chiusura delle VEPA che rispettino i requisiti sopra-esposti, è in contrasto con la definizione stessa delle VEPA contenuta all'interno dell'art. 6 del D.P.R. 380/01, che include l'installazione delle VEPA tra gli interventi di edilizia libera, dove si legge:

*b-bis) gli interventi di **realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA**, dirette ad assolvere a **funzioni temporanee** di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche, **purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi** con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed **avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente** e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;*

Nella definizione sopra, si legge come le VEPA siano manufatti:

- "amovibili",
- con funzioni "temporanee" di protezione dagli agenti atmosferici,
- che non realizzano "spazi stabilmente chiusi",
- costituiti da telai minimali, che non sono idonei all'alloggiamento di vetri "antisfondamento", ossia testati e classificati secondo la norma UNI EN 356.

Tutto ciò rende evidentemente difficile realizzare VEPA che possano "prevenire atti illeciti come il furto, l'aggressione, il sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti", connotazione che invece le configurerebbe come detraibili nell'ambito del c.d. "Bonus Sicurezza".

Ad ulteriore testimonianza di quanto sopra-esposto, il progetto di norma UNI1614502 (attualmente in fase di stesura da parte del gruppo di lavoro UNI/CT033/GL12) avente ad oggetto le caratteristiche prestazionali dei sistemi vetri amovibili (VEPA), non riporta la resistenza all'effrazione nell'ambito delle caratteristiche prestazionali di questi prodotti.

Milano, 20 gennaio 2025

Prof. Ing. Paolo Rigone
Direttore Tecnico UNCIMI